



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN MODALITA' ORDINARIA
DI MODIFICA DELLO STATUTO**

Alle ore 10.00 di venerdì 22 dicembre 2023, presso la sede dell'Associazione "età serena - città di Thiene", in Via Corradini, 39, del Comune di Thiene (VI), si è riunita l'Assemblea straordinaria in modalità ordinaria, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dell'Associazione "età serena - comune di Thiene," in seconda convocazione come previsto e regolamentato dal vigente Statuto art. 6, come da convocazione inviata agli associati in data 7 dicembre 2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto a mettere a disposizione tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il vice-presidente sig. Mazzola Mario (considerata l'indisponibilità per motivi di salute del presidente sig. Busellato Gianluigi) che propone come segretaria verbalizzante la sig.ra Zonta Raffaella, che accetta.

Sono presenti n. 22 associati su 622 iscritti, tutti in proprio e nessuno per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto dell'Associazione attualmente in vigore, all'art. 6, per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1. MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

Il Presidente prende la parola e spiega le motivazioni che hanno richiesto l'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche. Fa poi un excursus sull'attuale statuto dell'Associazione ed illustra le modifiche che sono riportate sul nuovo.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, che si compone di n. 32 articoli, a cui segue un breve dibattito con vari interventi. Il socio sig. Gannalessio Filippi chiede di specificare meglio per quale motivo, nel nostro caso, non sono più obbligatori i revisori dei conti. Chiede di prendere la parola il socio sig. Francesco Sperotto che desidera sia illustrata la validità dell'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione. Interviene il socio sig. Giorgio Trento e chiede se è possibile stilare anche un regolamento, oltre lo statuto. La socia sig.ra Antonella Marzari chiede alcune delucidazioni sull'art. 5. Al termine degli interventi il presidente dà a tutti esaurienti e soddisfacenti risposte. Per quanto riguarda la richiesta di un regolamento, spiega che

l'associazione farà riferimento al solo statuto in via di approvazione, che sarà considerato come "il nostro vangelo" per quanto riguarda la vita dell'associazione, in tutte le sue molteplici attività. Alla domanda della durata in carica del consiglieri, il presidente risponde che sarà di 3 anni e saranno comunque rieligibili, senza limitazioni sul numero di volte. La nostra associazione diventerà **APS** (Associazione di promozione sociale) e questo implica l'obbligatorietà (per accedere ed usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore contenuta nel Codice del Terzo Settore e per poter rinnovare la convenzione con il Comune) dell'iscrizione al **RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo, così come letto ed illustrato.

La votazione si svolge per alzata di mano.

FAVOREVOLI	22
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

L'assemblea, **ALL'UNANIMITA'** delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente sig. Busellato Gianluigi di provvedere alla registrazione dello stesso (l'incontro è già stato fissato per il 4 gennaio 2024) unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2. VARIE ED EVENTUALI

Il presidente esprime pubblicamente un grande grazie al Centro Servizi di Vicenza che con grande professionalità, disponibilità e gentilezza, ci hanno supportato con chiarimenti, spiegazioni, suggerimenti, fac-simili, ecc..

Comunica all'assemblea che l'associazione ha acquistato (sentite le necessità espresse dagli addetti ai lavori) un BILIRUBINOMETRO per il reparto di pediatria dell'ospedale di Santorso. Sarà consegnato all'inizio del prossimo anno e sarà utilizzato principalmente per misurare il valore della bilirubina transcutanea nel siero dei neonati, senza più tecniche invasive e con un potenziale risparmio di tempo e denaro, garantendo altresì uno standard di cura eccezionale.

Segue un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.35 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel registro dei verbali delle assemblee.

Thiene, 22 dicembre 2023

LA SEGRETARIA

Raffaella Zonta

Raffaella Zonta



IL PRESIDENTE FACENTE FUNZIONE

Mario Mazzola

Mario Mazzola

ESTREMI DI REGISTRAZIONE
Data 4/1/2024 Serie 3 N° 37
Imposta di trascr. €
Totale imposta € 6500



STATUTO

ASSOCIAZIONE ETA' SERENA – CITTA' DI THIENE APS

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<ASSOCIAZIONE ETA' SERENA – CITTA' DI THIENE APS>>

assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Thiene.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 **(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di prevenire o rimuovere situazioni di isolamento, emarginazione e istituzionalizzazione dell'anziano e attivare tra la popolazione interesse e partecipazione ai problemi della terza età. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni

o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI: servizi di segretariato-sociale, infermieristico-ambulatoriale e assistenza domiciliare;
- ATTIVITÀ INTEGRATIVE: servizio mensa e servizi parrucchiere, barbiere, manicure, pedicure, bagno, eccetera;
- ATTIVITÀ RICREATIVE: servizi per lo svago e il tempo libero, ballo, incontri conviviali, gite a prevalente carattere culturale e organizzazione di soggiorni climatici;
- ATTIVITÀ CULTURALI: lettura libri, riviste e quotidiani, incontri e conferenze, teatro, concerti, mostre, proiezione films, eccetera;
- ATTIVITÀ MANUALI: maglieria, cucito, decorazioni ceramiche, disegno, pittura, eccetera;
- ATTIVITÀ MOTORIE-RIABILITATIVE-SPORTIVE: ginnastica e pratica dello sport;
- ATTIVITÀ DI PREVENZIONE: educazione sanitaria prevalentemente orientata all'attività preventiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono Soci dell'associazione:

- Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'associazione;
- Soci Ordinari: quelli che ne richiedono l'iscrizione e partecipano alla vita e all'attività dell'associazione;
- Soci Sostenitori: quelli che appoggiano l'associazione con elargizione e prestazioni di vario genere.

In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, morosità nel versamento della quota associativa o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato viene dichiarato decaduto per morosità quando non provvede al versamento della quota associativa entro il termine previsto.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o che danneggia moralmente e materialmente l'associazione, può essere escluso. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge)

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può farsi rappresentare da un solo associato.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Il Presidente, previa approvazione dell'Assemblea, propone un Segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, propone due scrutatori.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, ed eventualmente dai due scrutatori, e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo annuale, la relazione dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo nonché il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante apposita convocazione ai componenti da effettuarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'incontro, con avviso contenente l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo o in caso vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In caso di delibere straordinarie, le stesse saranno soggette alla ratifica dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e la relazione generale, nonché, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

ART. 16
(Presidente – Vicepresidente – Segretario – Cassiere)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno tra i suoi componenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno anche il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività generale.

Il Segretario tiene i libri sociali di competenza del Consiglio Direttivo, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, cura la corrispondenza e le pratiche amministrative conseguenti alle decisioni e necessarie al buon funzionamento dell'attività del gruppo, è responsabile della custodia e conservazione degli atti ufficiali, collabora con il Cassiere per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e la relativa registrazione delle stesse.

Il Cassiere cura la contabilità dell'Associazione e ne tiene i relativi registri, riferisce al Consiglio direttivo sull'andamento contabile, collabora con il Segretario per la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e la relativa registrazione delle stesse.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno e nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno e nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.